

CONTRATTO DI COMODATO AVENTE AD OGGETTO TERRENI COLTIVATI A OLIVETA DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTI IN CHIANNI LOCALITÀ "IL PRATALE" TRA IL SIG. ED IL COMUNE DI CHIANNI.

L'anno 2018 il giorno ----- del mese di ----- , in Chianni nella sede comunale in via della Costituente n. 9, con la presente scrittura privata,

tra il

• **Comune di Chianni, con sede in via della Costituente n. 9, codice fiscale 81000610501, rappresentato dal Segretario comunale dott. Marco Ciancaglini (comodante)**

e il

• **Sig. nato a il e residente in prov. via/piazza..... n., codice fiscale (comodatario);**

PREMESSO

a) Che il sig. ha presentato domanda in data prot. n. per partecipare all'avviso di manifestazione d'interesse per l'assegnazione in comodato d'uso del terreno coltivato a oliveta di proprietà comunale rappresentato al catasto terreni del comune di Chianni fg. 9 part. n. 395, 396 e 400 di superficie catastale complessiva pari a mq. 5740.

b) che a seguito di tale richiesta il sig. risulta l'assegnatario come da verbale n. del e successiva determina n. del del responsabile del procedimento geom. Marcello Granchi.

c) che è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla formalizzazione di comodato d'uso relativo al terreno in argomento;

d) che con deliberazione di Giunta Comunale n. --- del ----, è stato approvato l'atto d'indirizzo per l'assegnazione in comodato a definizione del rapporto;

e) che con determina del Responsabile del settore tecnico n. --- del ----, è stato approvato schema di comodato a definizione del rapporto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Il Comune di Chianni di seguito denominato "comodante", concede in comodato d'uso gratuito al sig. seguito denominato "Comodatario", che accetta senza riserva alcuna per lo stesso

titolo, il terreno di proprietà comunale di superficie catastale complessiva mq. 5.740 rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Chianni fg. 9 part. 395, 396 e 400 di seguito denominato "fondo". Il fondo è consegnato nello stato di fatto in cui si trova attualmente, ben conosciuto dal Comodatario. Il Comodante dichiara che allo stato attuale, sul fondo non gravano ipoteche né diritti reali di terzi.

Art. 2 – DESTINAZIONE D'USO

Il fondo concesso in comodato sarà utilizzato per la raccolta delle olive, al Comodatario è fatto espresso divieto di modificare l'uso convenuto, pena la risoluzione immediata del presente comodato.

Art. 3– DURATA DEL COMODATO

Il rapporto contrattuale, che decorre dalla data del presente atto, ha durata di anni tre.

Il Comodante potrà esigere in qualsiasi momento la restituzione del fondo dandone avviso al Comodatario, con un preavviso minimo di 15 giorni tramite lettera raccomandata A/R, in cui sarà specificato il termine per la riconsegna del bene di proprietà comunale.

In caso di morte del Comodatario, il Comodante potrà esigere dagli eredi l'immediata restituzione del fondo.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMODATARIO

Il Comodatario si impegna a rilasciare il fondo concesso in comodato alla libera e piena disponibilità del Comodante nei termini indicati dallo stesso Comodante nella richiesta di restituzione senza nulla pretendere anche per frutti pendenti ecc.. Il fondo dovrà essere restituito nello stato di fatto e diritto in cui è stato consegnato.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il fondo oggetto del presente comodato con cura e massima diligenza, e a non cedere neppure temporaneamente detto bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

Il Comodatario si impegna inoltre ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria:

- potature annuali delle piante di olivo nel periodo marzo/aprile, per mantenere le piante in buono stato e favorirne la produttività,
- sfalcio periodico dell'erba, con la relativa raccolta e smaltimento per un minimo di 3 volte durante la stagione vegetativa nell'area dell'oliveta;
- sfalcio dell'erba, sempre con un minimo di 3 volte durante il periodo estivo anche nell'area interessata dal parcheggio e dalla strada di accesso alla piscina comunale compresa la fossa di confine con la strada, con la relativa raccolta e smaltimento del materiale di risulta;
- eventuali trattamenti fitosanitari che potranno essere necessari;
- raccolta annuale delle olive nel periodo ottobre/novembre.

ART 5 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fondo.

ART. 6 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

Per i miglioramenti eventualmente sussistenti al momento della restituzione del fondo concesso in comodato non può essere riconosciuta a favore del Comodatario alcun diritto ad una indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin da ora, rinuncia.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RESPONSABILITÀ

L'inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto produrrà di diritto la risoluzione del comodato stesso senza che nessuna indennità o quant'altro sia dovuto da parte del Comodante.

Il Comodatario, costituito custode dei fondi, è direttamente responsabile degli eventuali danneggiamenti subiti dal fondo; si obbliga pertanto a rispondere puntualmente dei danni al bene causati anche da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nel fondo ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Il Comodante non risponde di danni a cose e o persone derivanti dall'attività svolta dal Comodatario o dall'uso di attrezzature.

Il comodatario non potrà erigere sul terreno alcun tipo di costruzione anche precaria, e a carattere provvisorio pena la risoluzione del diritto di comodato.

Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi, come da eventuali richieste di risarcimento o controversi di soggetti terzi conseguenti l'esercizio del comodato da parte del Comodatario.

Il Comodatario non potrà sub concedere a qualunque titolo, in tutto o in parte, il bene di proprietà comunale, pena la risoluzione di diritto del contratto. È altresì fatto divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del bene oggetto della Convenzione, pena la risoluzione di diritto della stessa. È possibile utilizzare collaboratori esterni.

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui al presente comodato verranno contestate dalla Amministrazione Comunale al signor mediante lettera raccomandata R.R. e assegnazione di giorni 30 (trenta) per la presentazione di controdeduzioni. Il rapporto verrà risolto di diritto in caso di impossibilità, rifiuto, mancata realizzazione delle prestazioni previamente contestate. La risoluzione dovrà essere comunicata mediante lettera R.R.; dalla data del ricevimento della stessa cesserà il rapporto normato con il presente atto ed entro 30 giorni dovranno essere lasciati liberi i terreni oggetto di risoluzione.

ART. 8- RINVIO

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato gratuito contenute nel codice civile (Capo XV del Titolo III del Libro IV artt. Dal 1803 al 1802) alle quali si rimanda in caso di mancata specifica regolamentazione nel presente contratto, esclusa ogni altra disciplina di legge.

Si precisa che il presente comodato in uso gratuito non è soggetto alla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ex legge n. 203 del 1982.

Art. 9 – FORMA DELL'ATTO

Il presente comodato verrà stipulato e registrato in forma di scrittura privata in duplice originale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale

Sig.
